Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.

2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degliinfortuni e delle malattie professionali giusta l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.

Capoverso 1

Oggetto di questa ordinanza sono, in applicazione dell'art. 6, capoversi 1 e 4 della legge sul lavoro, i provvedimenti di tutela della salute che il datore di lavoro è tenuto ad applicare. In primo luogo quindi, al datore di lavoro sono imposti degli obblighi. Tuttavia, anche i lavoratori sono tenuti a secondare il datore di lavoro nel suo impegno (art. 6 cpv. 3 LL, art. 10 OLL 3).

Il campo di validità dell'OLL 3 è identico a quello della legge. Mentre la vecchia ordinanza 3 era applicabile solo alle aziende industriali (circa 8'000), la nuova OLL 3 vale per tutte le aziende sottoposte alla LL (circa 250'000). Sono queste tutte le aziende pubbliche e private, ad eccezione delle aziende che negli articoli 2 e 4 LL sono esplicitamente escluse dal campo di validità della legge. Ne segue che le prescrizioni in materia di tutela della salute non sono applicabili alle aziende con produzione agricola primaria. Le prescrizioni non sono nemmeno applicabili ai lavoratori esclusi dal campo di applicazione della legge (tra l'altro, i lavoratori a domicilio ed i viaggiatori di commercio, art. 3 LL).

Le prescrizioni legali in materia di tutela della salute sono invece applicabili anche alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (art. 3*a* LL). L'Amministrazione federale abbraccia i dipartimenti, i loro uffici, la Cancelleria federale nonché le unità amministrative decentrate (ad es. Regia federale degli alcool, Politecnici federali, FFS, Posta svizzera) [art. 2 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010]. Anche gli istituti di diritto pubblico parificati alle amministrazioni federali (art. 3*a* lett. a LL in rel. con art. 2 cpv. 2 LL e art. 8 OLL 1) sono soggetti alle prescrizioni in materia di tutela della salute, in particolare la Banca nazionale svizzera e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Le prescrizioni in materia di tutela della salute sono applicabili per analogia (art. 24 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza relativa alla legge sulla durata del lavoro, art. 40 OLL 3) alle aziende assoggettate alla legislazione sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro). Ne sono interessate le FFS, le imprese ferroviarie, filoviarie, d'autoservizi, di navigazione e di trasporto a fune in concessione. La Swisscom continua a sottostare alla Legge sulla durata del lavoro fino alla fine del 2000; a decorrere dal 1° gennaio 2001 le si applicherà la LL.

Capoverso 2

La legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze, in particolare l'ordinanza sulla prevenzione degli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali (OPI), contengono prescrizioni e provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La LL e la LAINF hanno lo stesso indirizzo: evitare

i danni alla salute che il lavoro può provocare. Per quanto concerne la tutela della salute, la legge sul lavoro va un passo oltre la LAINF: infatti, essa esige non solo che vengano evitate le malattie professionali definite nella LAINF, ma anche qualsiasi danno alla salute. Occorre inoltre evitare per quanto possibile effetti molesti sul posto di lavoro.